 eni s.p.a. divisione exploration & production Distretto Centro Settentrionale	Data 11/2013	Rel. N° 412G60-BART-AIA-A20 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Piattaforma BARBARA T ALLEGATO A.20	Rev. 00	Fg 1	di 11
--	-----------------	---	------------	---------	----------

“AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”

Piattaforma BARBARA T

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

ALLEGATO A.20

eni s.p.a. - divisione e&p

Distretto Centro Settentrionale



115 GIU. 1994

Ministero dell' Ambiente

Prot. 8088/94/S1AR

Alla AGIP S.p.A.
Corso Venezia, 16
20100 MILANO

Al Min. Industria
Ufficio Nazionale Minerario
per gli idrocarburi e la
geotermia
Via Molise, 2
ROMA

Si trasmette il decreto di autorizzazione delle emissioni in
atmosfera della piattaforma Barbara T.

AGIP S.p.A.	
Prot. n.	516
01. IUG 94	
Analisi	

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO INQUINAMENTO
ATMOSFERICO E ACUSTICO
E LE INDUSTRIE A RISCHIO
(Dr. Corrado Clini)

hel

Dr. Gallo S.

Dr. GALLO S.



8 GIU. 1994

Ministero dell' Ambiente

Prot/2142/023/94

- VISTO il DPR del 24.5.1988, n°203
- VISTO il DPCM del 28.3.1983
- VISTO il DPCM del 21.7.1989
- VISTO il DM del 12.7.1990
- VISTO il DPR del 25.7.1991
- VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n.29
- VISTA La domanda di autorizzazione delle emissioni in atmosfera della piattaforma di coltivazione degli idrocarburi denominata "BARBARA T", presentata da AGIP S.p.A. con sede legale in Milano, c.so Venezia n° 16, in data 24.03.1994 ai sensi del DPR n° 203/88 e dell'allegato 3) lettera C) punto 3) del D.M. Ambiente 12 luglio 1990.
- VISTO il decreto, datato 3.9.1993, di approvazione del progetto di adeguamento delle emissioni del gruppo omogeneo di piattaforme "FALCONARA", di cui la nuova piattaforma in questione entra a far parte, determinando un aumento delle emissioni del gruppo stesso
- RITENUTO che tale aumento di emissioni vada autorizzato ai sensi dell'art.15 del DPR n. 203/88
- VISTO che, in base al decreto di approvazione del progetto di adeguamento del gruppo di piattaforme "FALCONARA", in occasione di ogni variazione della composizione del gruppo deve essere aggiornata la previsione della diffusione degli inquinanti utilizzando il medesimo modello di calcolo indicato nella relazione tecnica del gruppo "FALCONARA"

del

CONSIDERATO che è accluso alla domanda uno studio sulla diffusione degli inquinanti relativo a tutto il gruppo "FALCONARA", come modificato dalla entrata in funzione della nuova piattaforma, eseguito per lo scenario più gravoso (per condizioni meteorologiche, per quantità e per qualità delle emissioni) che riguarda le località costiere più vicine, dal quale risulta che:

- per gli ossidi di azoto la massima concentrazione media oraria prevista è inferiore ad 1 ug/m^3 come NO_x ;
- per SO_2 , CO , HC , PST le concentrazioni calcolate sono notevolmente inferiori a quella, già ininfluente, indicata per gli ossidi di azoto;
- quindi, per tutte le località costiere interessate, le concentrazioni massime calcolate di inquinanti dell'atmosfera sono di diversi ordini di grandezza inferiori a quelle limite di cui al DPCM 28 marzo 1983 ed al DPR n° 203/88;
- le emissioni di idrogeno solforato sono inferiori di alcuni ordini di grandezza rispetto ai limiti di cui al DM 12 luglio 1990;

RITENUTO sulla base delle relazioni tecniche allegate alle domande della soc. AGIP, che:

- la distanza dalla costa delle piattaforme, del gruppo omogeneo complessivamente considerato, assicuri la ottimale dispersione delle emissioni;
- anche per le località costiere più vicine è escludibile ogni significativa alterazione della qualità dell'aria
- pertanto, secondo quanto previsto dal D.M. del 12.7.1990 i limiti di emissione si intendono rispettati.

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione delle emissioni originate dagli impianti di produzione di idrocarburi installati sulla piattaforma Barbara T).

Si autorizzano le emissioni originate dagli impianti di produzione di idrocarburi installati sulla piattaforma di Barbara T sulla base delle relative relazioni tecniche allegate alla citata domanda AGIP.

La autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate dal decreto del 4.6.1993 per le piattaforme del gruppo "Falconara".

ERRORE! ↑
4/6/93 è il
riferimento all'
autorizz. di
AGO-GAR!
le rif. corretto e
3/9/93

del


Articolo 2
(Funzioni di controllo)

In base a quanto previsto dal D.M. 12.7.1990, le funzioni di controllo delle emissioni del gruppo di piattaforme "Falconara" sono esercitate dalle competenti sezioni dell'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia.

Coordinate della piattaforma Barbara T

latitudine : 44° 04' 34" NORD
longitudine: 13° 46' 55" EST di Greenwich

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO I.A.R.



CM/cm - prot. n° ⁹⁴4020

8 luglio 1994

DIRA
(STAFF - SVAR)

p.c.:

IMPI (Marzoli)

DIRA	
004047	
20 LUG 1994	
COMPETENZA	CONSALENZA
SRAN	

Oggetto: Decreto di autorizzazione delle emissioni in atmosfera della piattaforma "Barbara T" (gruppo omogeneo Falconara).

Trasmettiamo l'*originale* del decreto Ministero ambiente relativo all'oggetto, recante il protocollo n° SIAR/043/94.

Informiamo che eventuali variazioni delle emissioni di Barbara T saranno regolarizzate in occasione della primo inserimento di nuove piattaforme nel relativo gruppo omogeneo.

Cordiali saluti

Il responsabile
dott. G. Dossena



Allegati (come sopra):
Originale a DIRA (STAFF-SVAR)
Copia a IMPI (Marzoli)



Ministero dell' Ambiente

Alla AGIP S.p.A
Corso Venezia, 16
20100 MILANO

Al Ministero Industria
Ufficio Nazionale Minerario
per gli idrocarburi e la
geotermia
Via Molise, 2
ROMA

Agip .	ATSI
21 SET. 1993	
Prot. n. <i>1117</i>	
Competenza:	

5493/93/009/CEL
03-09-93

Si trasmettono i decreti di approvazione del progetto di adeguamento delle piattaforme del gruppo Falconara e di autorizzazione delle emissioni delle piattaforme Agostino C e Garibaldi .C

PROP (per C. 1117)
 Agip s.p.a. (PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO E PRODUZIONE)
 PROF. N° *1117*
 DEL *23-9-93*
 ATSI
 PROP
 COAP

Agip s.p.a. - PROP
Prot. N° <i>1117</i>
Del 24 SET. 1993

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO AMBIENTE
ATMOSFERICO E ACQUOSO
E LE INDUSTRIE A RISCHIO
(Dr. Corrado Gili)

h

*Of. Inviare copia
anche a
DIRA
N. 10*

DIRA	
R 004935	
20 SET 1993	
COMPETENZA	CONOSCENZA
<i>SRV</i>	



Ministero dell'Ambiente

VISTO il DPR del 24.5.1988, n°203

VISTO il DPCM del 28.3.1983

VISTO il DPCM del 21.7.1989

VISTO il DM del 12.7.1990

VISTO il DPR del 25.7.1991

VISTO il Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29

VISTA La domanda di approvazione del progetto di adeguamento presentata da AGIP S.p.A. con sede legale in Milano, c.so Venezia n° 16 in data 09.12.1992 ai sensi del DPR n° 203/88 e dell'allegato 3) lettera C) punto 3) del D.M. Ambiente 12 luglio 1990, relativa alle emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti di produzione idrocarburi installati sulle piattaforme che fanno parte del gruppo omogeneo FALCONARA e di cui al seguente elenco A).

0014/93/024/CCL
03-09-93

Elenco A)

Piattaforme (impianti di produzione off shore) esistenti al 1° luglio 1988, per le quali la soc. AGIP richiede l'approvazione del relativo progetto di adeguamento delle emissioni.

CONSIDERATO che:

- per valutare l'inquinamento atmosferico derivante dalla attività di produzione idrocarburi da piattaforme off shore, è necessario stimare contemporaneamente e complessivamente le emissioni che hanno origine dall'insieme costituito da tutte le piattaforme collegate alla medesima centrale on shore di trattamento degli idrocarburi;
- tale criterio risulta di gran lunga più cautelativo, al fine della protezione dell'ambiente, rispetto a quello di considerare isolatamente le singole piattaforme;
- l'insieme delle piattaforme (impianti di produzione off shore) collegate alla medesima centrale on shore di trattamento degli idrocarburi estratti viene denominato: "gruppo omogeneo".

RITENUTO

che:

- l'intero "gruppo omogeneo" di piattaforme debba essere equiparato ad uno "stabilimento", e che le singole piattaforme o i loro raggruppamenti (sottogruppi) debbano essere assimilati ad "impianti";
- che ciò consenta l'emanazione di prescrizioni per una gestione unitaria ed ottimale del "gruppo omogeneo" per quanto riguarda la minimizzazione dell'inquinamento atmosferico.

Per Sostituzioni
del

CONSIDERATO che:

- nelle relazioni tecniche AGIP, alle quali la domanda fa riferimento, sono descritti i processi e gli impianti, e sono caratterizzate e quantificate le emissioni in atmosfera;
- le emissioni piu' rilevanti, anche se di durata pari ad alcune ore per anno, si verificano in corrispondenza delle operazioni di spurgo dei pozzi;
- in occasione delle operazioni di spurgo dei pozzi è bruciato esclusivamente gas naturale nel quale l'idrogeno solforato è inferiore a 5 mg/Nm^3 ;
- le torce sono normalmente spente, e che da esse vengono rilasciate minime quantità di gas naturale, a cui il DM 12.7.1990 non pone limiti di concentrazione o di flusso;
- che i gruppi elettrogeni in servizio normale hanno potenza inferiore a 3 MW termici e che sono alimentati a gas naturale dolce, per cui, ai sensi del DPR 25 luglio 1991, sono attività ad "inquinamento atmosferico poco significativo" il cui esercizio non richiede autorizzazione.

CONSIDERATO inoltre che è accluso alla domanda uno studio sulla diffusione degli inquinanti eseguito per lo scenario più gravoso (per condizioni meteorologiche, per quantità e per qualità delle emissioni) che riguarda le località costiere più vicine, dal quale risulta che:

- per gli ossidi di azoto la massima concentrazione media oraria prevista è inferiore ad 1 ug/m^3 come NO_x ;
- per SO_2 , CO, HC, PST le concentrazioni calcolate sono notevolmente inferiori a quella, già ininfluente, indicata per gli ossidi di azoto;
- quindi, per tutte le località costiere interessate, le concentrazioni massime calcolate di inquinanti dell'atmosfera, sono di diversi ordini di grandezza inferiori a quelle limite di cui al DPCM 28 marzo 1983 ed al DPR n° 203/88.
- le emissioni di idrogeno solforato sono inferiori di alcuni ordini di grandezza rispetto ai limiti di cui al DM 12 luglio 1990;

RITENUTO

sulla base delle relazioni tecniche allegate alla domanda della soc. AGIP, che:

- la distanza dalla costa delle piattaforme, del gruppo omogeneo complessivamente considerato, assicura la ottimale dispersione delle emissioni;
- anche per le località costiere più vicine è escludibile ogni significativa alterazione della qualità dell'aria.
- e che, pertanto, secondo quanto previsto dal D.M. del 12 luglio 1990, i limiti di emissione si intendono rispettati.

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione dei progetti di adeguamento delle emissioni originate dagli esistenti impianti di produzione, installati sulle piattaforme di cui all'elenco A).

Si approvano i progetti di adeguamento delle emissioni originate dagli impianti di produzione installati sulle piattaforme di cui all'elenco A) sulla base delle relative relazioni tecniche allegate alla citata domanda AGIP.

Articolo 2
(Prescrizioni)

Devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

2.1) Che venga attuata la gestione per "gruppo omogeneo" in modo da evitare la concomitanza di più operazioni di "spurgo pozzi", ed in generale di operazioni che possono originare emissioni significative.

2.2) Che le emissioni derivanti dallo "spurgo pozzi" vengano sempre combuste mediante bruciatori appositamente previsti.

2.3) Che venga tenuto un registro delle operazioni di "spurgo pozzi" nel quale dovranno essere riportate le seguenti notizie: luogo e data, condizioni meteorologiche, durata della operazione di spurgo, valutazione della quantità di gas naturale emessa e combusta.

2.4) Che, nell'ambito degli interventi intesi a limitare le emissioni di gas ad effetto serra, entro il 31 dicembre 1997 vengano eliminate le emissioni di gas naturale non dovute ad esigenze di sicurezza delle persone e/o degli impianti; se non sono disponibili altre forme di energia sono consentite le emissioni di gas naturale utilizzato per attivare pompe di iniezione di glicol o anticorrosivi.

2.5) Che ogni variazione della composizione del "gruppo omogeneo" venga comunicata al Ministero dell'Ambiente, in particolare:

- deve essere notificata la chiusura di impianti di produzione off shore;
- deve essere richiesta preventiva autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti off shore che possano dare luogo ad emissioni in atmosfera.

Per Copia Confronto
102


2.6) Che in occasione di ogni variazione della composizione del "gruppo omogeneo" venga aggiornata la previsione della diffusione degli inquinanti, utilizzando il medesimo modello di calcolo indicato nella relazione tecnica del gruppo omogeneo "Falconara".

Elenco A)

Piattaforme AGIP (impianti di produzione off shore) esistenti al 1° luglio 1988; per le quali viene approvato il progetto di adeguamento delle emissioni.

- Piattaforma "Barbara A":
posta a 44°02'48" N - 13°48'13" E
a circa 50 km al largo di Fano
(relazione n° 0404/MS/915188).
- Piattaforma "Barbara B":
posta a 44°05'27" N - 13°44'30" E
a circa 50 km al largo di Falconara
(relazione n° 0428/MS/915189).
- Sottogruppo "Barbara C" che comprende:
 - . La piattaforma principale "Barbara C"
posta a 44°04'34" N - 13°46'55" E
 - . La piattaforma secondaria "Barbara T",
collegata con passerella a quella principale.
(relazione n° 0439/MS/915190).
- Piattaforma "Barbara D":
posta a 44°01'47" N - 13°48'34" E,
(relazione n° 0436/MS/915191).
- Piattaforma "Barbara E":
posta a 44°05'09" N - 13°45'28" E,
(relazione n° 0450/MS/915192).
- Piattaforma "Barbara F":
posta a 44°02'58" N - 13°49'02" E,
(relazione n° 0451/MS/915193).
- Piattaforma "Clara Ovest":
posta a 43°49'40" N - 13°42'42" E,
(relazione n° 0446/MS/915194).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO IAR



Per Copia Conforme
1/1/88